

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 2273

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BROCCA, ZOSO, CASATI, SAVIO**

*Presentata il 14 novembre 1984*

Norme integrative e transitorie in materia di concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando una proposta di legge riguarda una categoria ristretta di persone e fa riferimento ad una materia specifica, a molti sconosciuta, nasce il sospetto che trattasi di una delle tante « legghine con fotografia », predisposte al solo scopo di catturare il consenso di taluni settori dell'opinione pubblica. Non escludiamo che alcune iniziative legislative siano viziate dalla regola della convenienza, ma con pari lealtà escludiamo che la presente proposta, che ci accingiamo ad illustrare, faccia parte della famiglia dei « provvedimenti guardastatori » capaci solo di corrodere il sistema normale di reclutamento del personale e di corrompere l'assetto dell'istituzione scolastica. Infatti la soluzione prevista non introduce alcuna modifica nella procedura concorsuale che si ritiene debba restare l'unica valida e percorribile per la immissione del personale nei ruoli della

scuola. Né si procede alla istituzione di altri « canali » *a latere* di quello concorsuale. Semplicemente si intende utilizzare dei concorsi già banditi e in fase di espletamento per presidi della scuola secondaria di primo e secondo grado per accordare una particolare attenzione a due categorie di docenti:

ai docenti che hanno avuto l'incarico di svolgere la funzione direttiva su posti disponibili o vacanti, « supplendo » ai ritardi e alla inadempienza dell'Amministrazione scolastica,

ai docenti che hanno superato un concorso per preside, senza risultarne vincitori.

Si ritiene di garantire alle suddette categorie di insegnanti una particolare preferenza in quanto la prima ha acquisito una significativa esperienza e rivelato attitudine e competenza verificate sul

campo, mentre la seconda ha potuto dimostrare, attraverso una selezione severa, una preparazione culturale e pedagogica non discutibile e da premiare.

Per i presidi incaricati si propone una riserva di posti nel concorso ordinario già bandito, qualora dimostrino, superandolo, di possedere le doti di scienza e di conoscenza necessarie per esercitare il compito direttivo.

Per gli insegnanti che hanno superato un precedente concorso ordinario si assegna un particolare punteggio che, ove superino il successivo, consenta loro di risultare vincitori senza che siano sottoposti a continue ed inutili verifiche.

Sappiamo bene che non si tratta di diritti in quanto sia i presidi incaricati sia gli insegnanti cosiddetti « idonei », conoscevano le « regole del gioco » e le hanno accettate; regole che sono state rispettate dall'Amministrazione. Né si

può individuare per il personale di cui si occupa la proposta, una situazione di precarietà.

Sbagliano pure coloro che, volendo riconoscere alle categorie menzionate un « privilegio », richiamano precedenti legislativi non esaltanti e non ripetibili.

Con molta chiarezza precisiamo che la nostra proposta, che raccomandiamo all'approvazione del Parlamento, affonda le sue radici in una ragione di merito che gli interessati hanno maturato e che la scuola non deve ignorare o, peggio, disperdere.

Peraltro il limite contenuto dall'intervento che proponiamo a loro vantaggio, non solo intende ottenere il consenso dei legislatori, ma testimonia della misura e della correttezza con cui si vuole operare in una istituzione che non sopporta considerate mutilazioni, mentre esige innesti vivi e compatibili con i suoi ordinamenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Il 50 per cento dei posti di preside negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado che si rendano comunque disponibili o vacanti al 10 settembre 1985 o al 10 settembre 1986 e che devono essere aggiunti al numero dei posti previsti in organico nei concorsi banditi nell'anno 1984 con decreto ministeriale 23 maggio 1983, per la secondaria di primo grado, e con i decreti ministeriali 28 maggio 1984, 26 maggio 1984, 29 maggio 1984, per la secondaria di secondo grado, già in fase di espletamento, sono riservati, nei concorsi medesimi, ai presidi incaricati negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nell'anno scolastico 1984-1985, con almeno due anni di servizio nella stessa funzione direttiva.

Agli insegnanti che abbiano superato la prova scritta e la prova orale dell'ultimo concorso ordinario bandito per posti di preside, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e degli articoli 2 e seguenti della legge 20 maggio 1982, n. 270, per gli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, vengono assegnati nella tabella dei titoli di studio e di cultura, opportunamente modificata anche nel punteggio massimo cumulabile, che non deve essere inferiore a punti 16, dei concorsi in fase di espletamento e dei successivi, 10 punti per il massimo voto complessivo conseguibile, rapportato a 10 decimi, e un punteggio inferiore a scalare, anche in decimali, per i voti inferiori fino al minimo consentito per il superamento delle prove.